



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 : Area Promozione della Persona

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MILAMANI	<i>Nr. Progr.</i>	642
	<i>Data</i>	26/11/2018
	<i>Proposta</i>	657
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/11/2018

PAOLA BOTTAZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MILAMANI

LA RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

Visto il DUP Documento Unico di programmazione 2018 nel quale sono previste azioni per:

- favorire lo sviluppo di iniziative socio-culturali,
- sostenere all'attività delle associazioni locali,
- dedicare appositi spazi, fisici e virtuali ai giovani,
- coinvolgere i giovani per essere parte della vita pubblica del paese,
- rivitalizzare il paese anche attraverso l'organizzazione di eventi di musicali e spettacoli, di sport, divertimento ed aggregazione.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, ha divulgato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti nel Comune, mettendo a disposizione i locali siti al primo piano della villa in Via XXV Aprile, n. 6 a Busto Garolfo;

Considerato che conseguentemente all'Avviso Pubblico sono pervenute n° 3 manifestazioni d'interesse con relativa documentazione allegata da parte di:

- ASD La Rete di Busto Garolfo con prot. n° 000250 del 05.01.18.
- Associazione RadiOlè di Busto Garolfo con prot. n° 000259 del 05.01.18.
- Gruppo Presepi ADONAI di Busto Garolfo con prot. n° 000357 del 08.01.18- associazione in corso di costituzione;

Considerato che l'Associazione ADONAI, nel mese di luglio 2018, ha modificato lo Statuto e l'Atto costitutivo variando la denominazione della Associazione da ADONAI in MILAMANI e che ha formalmente ha presentato in data 16.08.18, con prot. n°17823 l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;

Considerato che la predetta associazione persegue con modalità diverse obiettivi di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto del Comune di Busto Garolfo, in particolare l'art. 7 che prevede che il Comune organizzi la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione, nonché l'art. 16 comma 1 lett. C che prevede, fra le attribuzioni della Giunta, l'adozione di accordi di partenariato per la realizzazione di iniziative private di interesse pubblico nei casi consentiti dalla Legge;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende fare aumentare di valore le diverse e peculiari potenzialità delle citate associazioni, valorizzando le possibili interazioni con il mondo giovanile;

Visto l'art.32, 8° comma della legge n 724/1994 ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;

Richiamato il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, ed in particolare gli artt. 56 e 71, comma 2 del che prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato e di concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore (ad eccezione delle imprese sociali) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale riconosce significato ed utilità nelle attività svolte dalle predette associazioni, ne sostiene le azioni e condivide il comune intento di promuovere iniziative e progetti a favore dei giovani, nello spirito del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'uso dei beni immobili comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 21/7/2008 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 8 del 16/3/2011, n. 55 del 28/11/2013 n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27.07.2017 con particolare riferimento all'art.7 “ *Art.7 Immobili strumentali all'erogazione di prestazioni pubbliche:*

1.Le convenzioni od accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'affidamento di attività comunali a organizzazioni del volontariato, associazioni o imprese sociali, oppure la promozione di attività degli stessi soggetti a favore della popolazione comunale, possono prevedere l'utilizzo di immobili comunali strumentali a tali attività con l'esenzione dal pagamento del canone d'uso ed eventualmente delle spese di pertinenza, così come stimati dagli uffici.

2.Le esenzioni di cui al comma precedente, si considerano attribuzioni di vantaggi economici ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e sono da computare nella determinazione di eventuali contributi attribuibili allo stesso soggetto nel corso dell'anno.”

Visto l'allegato Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione MilAmani di Busto Garolfo;

Considerato che la concessione gratuita dei locali prevista dagli allegati Accordi di collaborazione, prevede l'esenzione dal pagamento del canone di concessione dei locali e delle utenze correlate;

Valutato che la predetta esenzione comporta una valorizzazione annuale di € 2.514,96 per l'Associazione MilAmani sulla base delle stime comunicate nel documento con relative planimetrie predisposto dall'Area Risorse Strumentali in data 06.03.2018, agli atti;

Considerato che responsabile del procedimento è il Sig. Maurizio Turcato

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 1.2.2017, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Promozione della Persona Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi,

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2018-2020 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 avente per oggetto approvazione del PEG e assegnazione ai Responsabili delle risorse e dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

DETERMINA

- di approvare, per i motivi espressi in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione MilAmani di Busto Garolfo, allegato;
- di dare atto che per l'effetto delle agevolazioni nell'utilizzo degli immobili concesse alla associazione come indicato in premessa, la stessa risulta beneficiaria di un vantaggio economico comunale indiretto pari a € 2.514,96 annui come da nota, agli atti, predisposta dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, in data 06.03.2018;

Busto Garolfo, 26.11.2018

La Responsabile dell' Area Promozione della Persona
Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

e

l'Associazione MILAMANI di Busto Garolfo

L'anno 2018, il giorno del mese di dicembre, tra il Sig. Bianchi Riccardo, nato a Como il 16.03.1982, residente in Busto Garolfo in via Paganini n°2, C.F. BNCRCR82C16C933C, in qualità di presidente dell'Associazione MILAMANI di Busto Garolfo sita in via XXV Aprile, 6 costituitasi il 05.07.2018 con C.F. 92053300155, iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni dal mese di Agosto 2018 che subentra all'Associazione Adonai come da comunicazione e la Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, Responsabile dell'Area Promozione della Persona del Comune di Busto Garolfo, in nome e per conto del Comune di Busto Garolfo, con sede in Piazza Diaz n. 1 in Busto Garolfo P.I. 00873100150, firmano la seguente scrittura privata, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 13.03.2018.

PREMESSO che

- Il Comune di Busto Garolfo, tramite avviso pubblico, ha raccolto manifestazioni d'interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti nel Comune, per concedere in uso gratuito i locali siti al piano primo della villa in Via XXV Aprile, n. 6 a Busto Garolfo;
- L'Associazione MILAMANI ex ADONAI di Busto Garolfo, ha partecipato all'avviso, dimostrando di svolgere attività e iniziative di particolare interesse a favore della comunità locale e proponendo nuove attività a favore dei giovani, da effettuarsi in collaborazione con il Comune;
- il Comune, mirando allo sviluppo della propria popolazione (art.3, d. lgs nr. 267/2000), è interessato all'affermazione dei predetti valori e per tale motivo intende favorire e sostenere l'azione sociale svolta dall'Associazione MILAMANI.

CONSIDERATO che

- l'art.119 della Costituzione riconosce e favorisce l'azione sussidiaria svolta dalle formazioni sociali nel territorio;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che attua la riforma del terzo settore e nel Titolo III regola le associazioni di volontariato e la relativa attività, favorendo forme di collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato;
- l'art.3, ultimo comma del d.lgs 267/2000, prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.32 della legge n.383/2000 che dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.43 della legge n.449/1997, concludono il presente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Busto Garolfo, riconoscendo nell'attività svolta dall'Associazione MILAMANI il comune intento di promozione della persona umana, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e delle norme che regolano i rapporti con il volontariato sopra richiamate, ne sostiene le azioni ed in special modo quelle di promozione sociale, sportiva ed educativa con particolare attenzione ai giovani del territorio per svilupparne l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione.

A tal fine il Comune:

1. per agevolare l'associazione nell'organizzazione delle proprie attività, concede in uso gratuito il locale della villa di via 25 aprile n°6, individuato dalla planimetria allegata. Saranno a disposizione dell'associazione in uso comune con le altre associazioni assegnatarie dei locali della villa, gli spazi comuni ovvero il giardino e la cantina ad uso deposito (fatta eccezione del locale caldaia);

I locali assegnati verranno destinati a propria sede associativa: sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune provvede ad assicurare gli immobili contro danni derivanti da incendio, atti vandalici, ed eventi atmosferici;

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertarne lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

2. concede a titolo gratuito l'uso dei predetti locali e degli spazi esterni, riservando all'associazione le sole spese di manutenzione ordinaria. I locali indicati nella planimetria si ritengono allo stato attuale visti e piaciuti come da sopralluoghi effettuati.

3. s'impegna a rimuovere, per quanto in suo potere e compatibilmente con le risorse a sua disposizione, gli ostacoli organizzativi e/o economici che impediscono l'accesso dei propri cittadini alle iniziative dell'Associazione e promuoverà azioni in collaborazione con l'associazione stessa, a favore dei giovani bustesi;

4. pubblicherà con i propri canali telematici le iniziative d'interesse per la generalità della popolazione;

l'Associazione MILAMANI, (di seguito associazione), s'impegna:

1) nel rispetto delle proprie finalità associative, a collaborare con il Comune per le realizzazione di iniziative ed eventi rivolti ai giovani quali a titolo d'esempio non esaustivo: iniziative dell'Assessorato alle politiche Giovanili e alle Politiche Sociali, progetti dell'Informagiovani, Consulta del Volontariato, evento diciottenni...;

2) a far accedere alle proprie iniziative chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'iniziativa svolta;

3) Per tutta la durata dell'Accordo di Collaborazione l'associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata. In tal senso si impegna:

- a contrarre polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alla proprietà comunale, oltre che a copertura di eventuali infortuni occorrenti ai propri associati all'interno del locale adibito a sede associativa: l'associazione è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi, dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni causati da essi o dai mezzi impiegati;
- a mantenere i locali in buono stato e a garantire la pulizia, la custodia, la vigilanza e manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato e alla scadenza del presente Accordo, i locali verranno riconsegnati all'Amministrazione Comunale, previa redazione di apposito verbale, nelle stesse condizioni originarie, salvo migliorie apportate ed autorizzate.
- a non trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nel presente Accordo di Collaborazione;
- ad apportare eventuali migliorie all'immobile con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

4) a produrre al Comune un relazione annuale in merito alle attività e progetti svolti.

Il presente accordo è valido due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- Violazione delle norme che lo disciplinano;
- Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti all'art. 2;
- Sostanziale modifica dello statuto del concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.

Sono vietati all'associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione. Il Comune può controllare in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un responsabile dell'Associazione, l'effettivo svolgimento delle attività svolte e lo stato dell'immobile, ed in generale il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione.

Il Presidente dell'Associazione

la Responsabile dell'Area Promozione della Persona